

Verbale di accordo

tra

ENAV S.p.A., rappresentata da: Guli, Paggetti, Esposito, Salvestrini, Simeone, Chiuchiolo

e

FILT-CGIL rappresentata da: Giacomelli, Santoro

FIT-CISL rappresentata da: Di Legge, Palmiero, D'Amico

UILtrasporti rappresentata da: Cherubini, Andreini, Moschetti

UGL-TA rappresentata da: Colocci, Proietti, Micale

UNICA rappresentata da: Labigi, Francucci, Tekle, Caiazzo

premesse che

- in data 8 ottobre 2015 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per definire la possibilità di programmazione della seconda e terza riserva a domicilio, prevista dalla circolare applicativa sulle *modalità di resa della prestazione lavorativa del personale dipendente* del 6 agosto 2015, relativamente all'articolo 5 "articolazione dell'orario di lavoro" Sezione Specifica Impianti a Basso Traffico del CCNL Trasporto Aereo;
- l'esigenza aziendale di multiprogrammazione della RID (riserva a domicilio) negli impianti a basso traffico ha assunto carattere di stabilità risultando funzionale alla programmazione operativa.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono su quanto segue

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.5 della Sezione Specifica Impianti a basso traffico del CCNL del Trasporto Aereo, a decorrere dal 1° marzo 2018, per gli impianti a basso traffico ove si proceda a multiprogrammazione della Riserva a Domicilio viene istituita l'indennità di funzione "*Multiprogrammazione RID*".
2. L'importo della predetta indennità da riconoscere al personale chiamato a prestare riserve a domicilio *multiprogrammate* per i soli mesi interessati è pari a 45 euro lordi mensili.


3. Per le giornate interessate dalla multiprogrammazione RID (fino a 3 al mese), al dipendente verrà riconosciuto un importo di 35 euro lordi per ciascuna delle prestazioni di riserva a domicilio effettivamente rese.
4. In caso di effettuazione della prestazione in posizione operativa a seguito di attivazione della prima RID multiprogrammata, l'importo di 35 euro lordi viene assorbito dalla maggiorazione oraria per il lavoro straordinario prestato.
5. Gli importi della 2^a e 3^a RID non sono soggetti ad assorbimento in caso di effettiva resa della prestazione in posizione operativa.
6. L'assenza a qualsiasi titolo nelle giornate di RID multiprogrammata comporterà esclusivamente la non erogazione dell'importo di 35 euro lordi sopra definito per ogni singola assenza.
7. Le corresponsioni economiche di cui al presente verbale sostituiscono integralmente quelle previste dall'accordo dell'8 ottobre 2015 e il trattamento delle riserve a domicilio (RID) per i Centri Aeroportuali di Lampedusa e Pantelleria già previsto dal verbale di accordo del 12 settembre 2017.

Roma, 06 febbraio 2018

ENAV S.p.A.




FILT-CGIL



FIT-CISL



Uiltrasporti



UGL-TA



UNICA

